DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2009

che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 7647]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari [1], in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 settembre 2006 la società Neptune Technologies & Bioressources Inc. ha presentato alle autorità competenti della Finlandia una richiesta di autorizzazione all'immissione sul mercato per un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare.

(2) Il 29 gennaio 2007 l'organismo finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, in cui giunge alla conclusione che l'utilizzo dell'estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* come ingrediente alimentare è accettabile.

(3) Il 19 febbraio 2007 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale.

(4) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate riguardo all'immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5) Il 31 gennaio 2008 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6) Su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza dell'estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* come ingrediente alimentare, in cui conclude che tale estratto è sicuro alle condizioni d'uso proposte.

(7) In base alla relazione di valutazione iniziale, l'estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* è giudicato conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* di cui all'allegato 1 può essere immesso sul mercato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e i livelli massimi elencati all'allegato 2.

Articolo 2

La denominazione «estratto lipidico del crostaceo krill antartico *Euphausia superba*» figura sull'etichetta del prodotto stesso o nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la società Neptune Technologies & Bioressources Inc., 225 Promenade du Centropolis, Bureau 200, Laval, Quebec, H7T 0B3, Canada.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

[1] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DELL'ESTRATTO LIPIDICO DEL KRILL ANTARTICO *EUPHAUSIA SUPERBA*

Descrizione

L'estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* è ottenuto mediante lo schiacciamento del krill antartico congelato e un'estrazione con acetone. Le proteine e il krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. L'acetone e l'acqua residua sono rimossi tramite evaporazione.

Test	Caratteristiche
Indice di saponificazione	Non superiore a 185 mg KOH/g
Indice di perossido (PV)	Non superiore a 0,2 meq O_2/kg di olio
Umidità e sostanze volatili	Non superiore allo 0,9 %
Fosfolipidi	Non superiore al 50 %
Acidi grassi trans	Non superiore all'1 %
EPA (acido eicosapentaenoico)	Non inferiore al 15 %
DHA (acido docosaesaenoico)	Non inferiore al 7 %

ALLEGATO II

USI DELL'ESTRATTO LIPIDICO DEL KRILL ANTARTICO *EUPHAUSIA SUPERBA*

Uso per gruppo di prodotti	Contenuto massimo di EPA e DHA combinati
Prodotti lattiero-caseari escluse le bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari escluse le bevande	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g
Grassi spalmabili e condimenti	600 mg/100 g
Cereali per la prima colazione	500 mg/100 g
Integratori alimentari	200 mg per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante
Alimenti dietetici per fini medici speciali	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati
Alimenti destinati a diete dimagranti ipocaloriche	200 mg/sostituto di un pasto